

TRES APPROVA LA SUA CARTA DI REGOLA.

1450 – Il giorno mercoledì 8 aprile 1450 nella villa di Tres sulla piazzetta comune dove si fa regola vicino al lago si tiene regola per approvare i capitoli della REGOLA.

Sono presenti come testimoni mastro Bernardo calzolaio fu Bartolomeo di Alemagna abitante a Tres, i maestri tessitori Paolo e Pietro fu Vito di Cles abitanti a Tres.

Sono presenti i vicini: Nicola detto da castelletto per sé e tutore degli eredi del defunto Marco Flordian (Floris?), Gaspare fu Battista, Giovanni fu Corrado per sé e per Pasqualino fu Bartolomeo già di Pasquale, Antonio detto Zatara, Silvestro Zalamena, Bauzanino fu Antonio già di Cauduro, Giovanni figlio di Antonio fu Molo per sé e per suo fratello Pietro, Antonio genero del defunto Pietro di Pietro, Michele fu Federico detto Zatonni per sé e come curatore di Michele fu Giovanni Maritelli, Federico suo figlio, Stefano di mastro Giovanni, Antonio Boiane, Giacomo figlio di Bartolomeo Bertoluzza, Nicola fu Giuliano, Giacomo fu Andrea detto Travai, il notaio ser Tomasino, Federico fu Odorico già Srtoreli, Guglielmo genero del fu Antonio detto Negro, Mastro Nicolò fabbro fu mastro Francesco pure fabbro per sé e per donna Maddalena vedova e quale tutore dei nipoti di Avancio, Antonio fu Simeone da Cantrono (Caltron), Giovanni di mastro Lorenzo fabbro e Giovanni fu Sino tutti di Tres congregati a regola col suono della campana e la voce dei saltari.

Erano stati eletti mastro Giacomo fabbro del fu Francesco fabbro, Giacomo Franceschini, Zamarco fu ..., Michele fu Federico Zatonni, Antonio figlio di Varnardino, Lorenzo da castelletto, Albertino fu Pancaudi e Bartolomeo figlio di Michele di Vion abitante a Tres dando loro potere e autorità di fare e costituire regole e ordinamenti che riproducano la loro antica consuetudine sotto giuramento. Gli eletti espongono quanto segue:

- 1° - Se il saltaro non eseguirà il mandato dei Regolani sia multato in grossi 6 ogni volta.
- 2° - Se uno non partecipa alla Regola, o “alle strade” o ad altra utilità comune, sia multato in grossi ...
- 2° bis - Se uno avrà rifiutato il pegno¹ al saltaro, paghi sei grossi; se ricusa il pegno ai regolani paghi dodici grossi e se ricusa il pegno alla Regola, pagherà 5 lire di denaro di Merano.
- 3° - Se qualcuno o per odio o per amore o altra causa non legittima non vuole andare con la maggior parte della comunità per ricevere il pegno come sopra, paghi lire cinque ogni volta.
- 4° - Nessuno porti arma durante la Regola eccetto daghe o coltellini sotto pena di libbre cinque di monete di Merano: fa eccezione il saltaro che può portare le sue roncole o “ranconi”.
- 5° - Se alcuno con animo arrabbiato durante la Regola mette mano all’arma per offendere, paghi 5 lire di monete di Merano.

¹ Pegno = oggetto o animale per garantire il pagamento di danni arrecati alla comunità o a privati.

- 6° - Se alcuno induce qualche persona a mentire in regola, paghi lire cinque di denaro ogni volta.
- 7° - Se alcuno sarà eletto in una carica e rifiutasse, sia multato in lire 5 a ogni rifiuto.
- 8° - Se alcuno prenderà limo o fango dal lago, paghi un grosso per ogni “bena” e lo stesso se preleverà terra sul suolo comune. Se prende terra “ad rivum stropato” (*stropari*) paghi grossi 6 per bena.
- 9° - Nessuno faccia fosse sul comune per raccogliere limo sotto pena di 24 grossi ogni volta.
- 10° - Le vedove e i pupilli per quota saltuaria devono versare alla comunità lire 20 di denaro e un vicino contiguo sorvegli i loro beni, a meno che non vi sia altra persona che lo fa a minor prezzo.
- 11° - Nessuno lavori fuor di casa nelle feste degli Apostoli e della Beata Vergine, della dedicazione della chiesa di Santa Maria (Sant’Agnese) di Tres e di San Vittore di Taio come pure nei sabati dopo l’ora dei vespri sotto pena di tre grossi ogni volta. In una successiva formulazione fu aggiunto “eccetto che nel tempo dei fieni e della vendemmia”. – *da Tovazzi al n° 703 delle notizie sulla chiese della citta di Trento e della diocesi.*
- 12° Quando si portano le croci [le rogazioni o altro] vengano accompagnate dalla casa in poi sotto pena di tre grossi ogni volta.
- 13° - Le donne non lavino i panni ai pozzi sotto pena di grossi tre,
- 14° - e similmente non lavino viscere o “budelle” se almeno non stanno lontane di un passo sotto pena di tre grossi.
- 15° - Chi non va con l’avogara comune quando è tenuto, paghi grossi 6 per giornata.
- 16° - Se qualche bestia forestiera è trovata sul territorio della comunità, il padrone paghi grossi 24 [di cui metà alla comunità e metà a chi cattura la bestia] e rifonda i danni.
- 17° - Se uno o più vicini chiedono aiuto per catturare una bestia forestiera sui beni comuni o allodiali, i vicini devono aiutarli sotto pena di tre grossi.
- 18° Se è fatto danno nel bosco e il saltaro non riesce a trovare il colpevole, paghi grossi 6 ogni volta: i vicini devono denunciare ai regolani, salvo che il danno sia stato fatto di notte.
- 19° - Se qualcuno accusa un altro ingiustamente senza prove, sia punito colla pena dell’accusato.
- 20° - Nessun vicino vada *ad squarandum* nei campi altrui senza licenza sotto pena di grossi tre ogni volta [squarare = spargere letame liquido].
- 21° - Chi ha cani deve tenerli legati dal giorno in cui si fanno le tezze (i ripari in campagna per i saltari) e, se dopo un cane sarà trovato nelle vigne, il padrone paghi 3 grossi ogni volta.
- 22° e 23° - I regolani possono presentare due o tre buoni uomini giurati per determinare i beni della comunità: se qualche vicino non li accettasse, i regolani sono liberi di eleggerne altri.
- 24° - Se un vicino impedisce l’opera dei predetti esperti, paghi lire 5 di denaro di buona moneta.
- 25° - Se uno è eletto per determinare come sopra i beni della comunità, deve farlo entro tre giorni sotto pena di cento soldi di buona moneta.

- 26° - Se i regolani non vogliono dare udienza nelle questioni di loro competenza, paghino la pena di grossi 12 ogni volta.
- 27° - Chi possiede fondi presso le vie comunali o consorziali, deve tenerle in ordine e chi le danneggia deve ripararle il giorno dopo la denuncia del saltaro d'ordine dei regolani sotto pena di lire 5 di denaro. I regolani possono mandare operai a riparare dette vie e si faranno dare otto grossi per le spese.
- 28 - Chi vuole tenere macello, deve vendere carne di castrato per ½ grosso ogni libbra e le altre carni per due quattrini per libbra e chi venderà carne di un tipo per un altro paghi grossi 3.
- 29 - I macellai evitino di andare colle bestie nelle colture e per le vie dove passano le avogare sotto pena di grossi 6 ogni volta.
- 30 - Se il saltaro trova buoi, vacche, cavalli, asini, porci, capre pecore in danno di campi altrui, il padrone paghi lire 3 per bestia ogni volta e rifonda il danno se è di giorno, se di notte grossi sei.
- 31 - Se qualche bestia sarà trovata nelle strade regolate della campagna, cioè via di Contra, via di Folet, via di Coltura, via di Partegol, via de Brocana, via de Vazo (Vacel?), il proprietario paghi un grosso salvo nei giorni festivi.
- 33 - Nessuno può andare con i buoi sciolti nelle regole dei vignali, eccetto quando vanno a lavorare in detto luogo e possano lasciare pascolare sul proprio o sul comune, e questo dal giorno di san Giorgio fino alla festa di San Michele, sotto pena di 6 grossi.
- 33 - Nessuno faccia erba sui fondi altrui sotto pena di un grosso ogni volta.
- 34 - Chi ha fondi presso le vie dove “passano le avogare” è tenuto a tenere chiusi i “vaioni” (aperture di accesso alle proprietà) sotto pena di un grosso e riparazione dei danni.
- 35 - Se qualcuno ha la strada sul fondo altrui con l'entrata verso il comune e che sia regolarmente chiusa, apertala nel ritorno, non la rinchiude paghi 3 grossi ogni volta e l'eventuale danno della parte.
- 36 - Chi passa per il fondo altrui per il quale non c'è strada paghi grossi sei.
- 37 - Chi leva acqua dagli acquedotti per i suoi fondi, attraverso strade o beni comunali sia tenuto a riparare i danni fatti e paghi lire 5 di denaro ogni volta: i danni siano stimati dai regolani o da probi viri come sembrerà giusto ed onesto.
- 38 - Il saltaro delle vigne deve custodire garzos (*viticci?*) e se vi saranno danni paghi un grosso per ogni piede di vite.
- 39 - Lo stesso saltaro deve fare “le sue teze” alla vigilia di santa Marie di agosto nei luoghi soliti e custodire ogni giorno sotto pena di sei grossi e riparazione dei danni.
- 40 - Se uno va con animali e perde una bestia per mala custodia, paghi 20 grossi per una capra, per una pecora 15 grossi per un agnello non tonso o un'auzuola (capretta) grossi 8; per un bue o una vacca paghi secondo stima.

- 41 – Ognuno deve mandare un buon “fizal” (aiutante²) con l’avogara sotto pena di tre grossi.
- 42 – Quando manca il pastore della villa ogni casa deve andare con il gregge o la mandria sotto pena di grossi 6 e rifare i danni se ci fossero.
- 43 – Ognuno mandi i suoi buoi al bovaro, le vacche al vacaro, capre e pecore al capraro sotto pena grossi 3 ogni volta.
- 44 – Chi va con le avogare lo faccia per tempo com’è consuetudine sotto pena grossi 3.
- 45 – I saltari delle campagne facciano custodia una volta uno, una volta l’altro nei giorni lavorativi; tutti e due in quelli festivi, sotto pena grossi 6 ogni giorno.
- 46 – Chi vuole allevare vitelli li può pascolare nelle strade di campagna nel primo anno, e tuttavia debba andare con l’avogara e pagar la sua rata del pastore dalla festa di san Sisinio e oltre sotto pena di un grosso ogni volta.
- 47 – I regolani devono far numerare i buoi, vacche, capre, pecore due volte all’anno, cioè alla festa di san Pietro di giugno e alla festa di San Michele.
- 48 – Chi tiene stari tridentini e orne da vino e altre misure deve curare che siano giuste e di buona misura sotto pena di grossi 6 ogni volta.
- 47 bis – Ognuno della villa possa tenere sul comune il legname condotto dal tempo di san Michele fino a Pasqua [col minor danno possibile]; dopo, all’ordine del saltaro, tutto deve essere desbrigato (liberato) sotto pena di grossi 6 per plaustro (carro), salvo il legname da opera che può restare per un anno, poi deve essere desbrigato sotto pena grossi 6 per ogni tronco di albero.
- 48 bis – Se qualche forestiero comprasse legname, non potrà tagliarlo se non da operai mandati dai regolani che il compratore pagherà sei grossi a testa e ogni giorno: se i regolani mandassero forestieri a tagliare paghino lire 3 di monete di Merano.
- 49 – Chi taglia una quercia o rovere del comune paghi grossi 3; così pure chi farà un “venzal” o fascio di rami di rovere paga grossi 3.
- 50 – Chi farà “tia” (resina) nel “gazzo o bosco” comunale scortecciando “stelando” i pini, paghi grossi 6 per ogni piede di pino.
- 51 Chi taglia un albero da frutto sul comune, o negli allodi, paghi lire 3 e ripari il danno.
- 52 – Se alcuno dentro e fra le strade farà un carro di stanghe verdi o secche paghi 12 grossi, similmente se farà un plaustro di pini verdi sei grossi, anche nel caso avesse fatto un solo pino.
- 53 – Se alcuno nei terreni sopra, cioè nel grande bosco di Pra Colombai e nel bosco di Fiogn, taglia un larice che superi il peso di un paio di buoi, paghi lire 5 di denaro di buona moneta di Merano.
- 54 – Se alcuno taglia un larice del peso di un paio di buoi o meno, paghi lire 3 di denaro.
- 55 – E così per una stanga per il fieno paghi due grossi: per un paio di palanchi di pino 6 grossi.

² forse è frizaium che corrisponderebbe al termine frizzal di Val di Sole o *fizal di val di Non*, termine di origine celtica: compagno del pastore.

- 56 – Pure per un pino grande o di qualsiasi volume paghi grossi 12. eccetto i palanchi e stanghe visti sopra; eccetto i palanchi fatti per condurre fieno dai monti, o “brochonum” (strame di erica) dal bosco secondo il bisogno.
- 57 – Chi taglia una pianta di pecio o di avecio (abete bianco) oltre ai palanchi, paghi lire 3 di denaro.
- 58 – Se uno avrà tagliato una pianta di tremola, paghi lire 3 di denaro.
- 59 – Chi farà un carico di dasa (fronde di conifere) paga grossi 4: e per i noccioli grossi 4, un carro di “brocon” grossi 8: e lo stesso per legni secchi grossi 8.
- 60 – Se un vicino farà stanghe di larice, pecio, avecio, o pini per tenere il fieno, il brocon o dase, all’infuori dei casi visti sopra, paga due grossi per ogni singola stanga.
- 61 – Chi passa i confini delle sorti e taglia sia punito per ogni pianta come sopra.
- 62 – Chi taglia nella sua sorte prima dell’ordine del saltaro, paghi sei grossi.
- 62 bis – Chi avrà recintato sorgenti sul suolo comunale con reti o con tegole o altro, in modo che le bestie non possano bere, paghi 6 grossi ogni volta.
- 63 – Chi dopo che furono fatte le sorti e chiuso il bosco, condurrà qualche cosa dal bosco di Sfruz per le vie di detto bosco senza licenza paghi 6 grossi ogni volta.
- 64 - Chi palesa segreti della Regola in danno della Comunità sia privato della sua sorte per quell’anno.
- 65 - Chi si reca dal Vicario per chiedere ciò che è di competenza dei Regolani, senza licenza della Regola, paga di pena lire 5 di denaro ogni volta.
- 66 – Chi incorre nelle pene predette deve dare pegno del valore della pena ai regolani e riscattare entro 10 giorni, passati i quali il pegno sia messo all’asta sopra la Regola e ceduto al miglior offerente.
- 66 bis - Le sopraddette penalità siano della Regola – salvo diritti di uffici superiori.
- La Regola sopra descritta è data e pubblicata da mastro Giacomo, Giacomo Franceschini, Zanmarco, Antonio Varnardini, Lorenzo a castelletto, Albertino fu Pancaudo, Bartolomeo abitante a Tres figlio di Michele di Vion, assente Michele fu Zattono, presente in suo nome il figlio Federico.